

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Quadro normativo e
questioni giurisprudenziali

Avv. Claudia Galdenzi

Tribunale di Milano

Aula Eligio Gualdoni

27 marzo 2018

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO



ESPOSIZIONE INVOLONTARIA A CAMPI ELETTROMAGNETICI CHE GENERANO RADIAZIONI NON IONIZZANTI POTENZIALMENTE IN GRADO DI ALTERARE I SISTEMI BIOLOGICI DEGLI ESSERI VIVENTI

NON IONIZZANTI (NIR)

sono a bassa energia, non producono la ionizzazione, riscaldano i tessuti e possono causare danni alla salute. La pericolosità è connessa al tempo di esposizione e alla quantità assorbita (elettrodotti, impianti di telecomunicazione)

IONIZZANTI (IR)

rompono la struttura dell'atomo e modificano le proprietà della materia (raggi x, materiale radioattivo)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

Radiazioni ionizzanti

1 D.lgs. 17/03/1995 n. 230

Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29, 2006/117 (radiazioni ionizzanti) *, 2009/71 (impianti nucleari) e 2011/70 (rifiuti radioattivi)*

2 D.lgs. 26/05/2000 n. 187

Attuazione delle direttive 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche *

Protezione sanitaria della popolazione, dei lavoratori e protezione dell'ambiente

* Entro il 6/2/2018 l'Italia avrebbe dovuto recepire la nuova Direttiva 2013/59 Euratom (norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), con la quale vengono abrogate le direttive di cui ai dlgs. n. 187/2000 e n. 230/1995.

Inquinamento elettromagnetico

1 Legge 22 febbraio 2001 n. 36

«Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»

disciplinano il procedimento di autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

2 Artt. 86 ss. D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

«Codice delle comunicazioni elettroniche»



procedimento semplificato di autorizzazione per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici

3 Art. 1sexies D.L. 29/8/2003 n. 239, convertito con modificazioni della legge 27 ottobre 2003, n. 290




Legge n. 36/2001

►► **Si applica** (Art. 2, co. 1):

1. IMPIANTI / SISTEMI e APPARECCHIATURE che possano comportare esposizione a campi con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz

Inquinamento OUTDOOR



2. APPARECCHI DI USO DOMESTICO, INDIVIDUALE O LAVORATIVO



Inquinamento INDOOR

Artt. 12 e 10

►► **Non si applica** (Art. 2, co.2):

ESPOSIZIONE INTENZIONALE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI PER SCOPI DIAGNOSTICI O TERAPEUTICI

VALORI SOGLIA DI ESPOSIZIONE (art. 3)



QUESTI VALORI SONO DETERMINATI:

1. DPCM 8 luglio 2003 n. 11719

Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

cd. «alte frequenze»

2. DPCM 8 luglio 2003 n. 11723

Esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti

cd. «basse frequenze»

COMPETENZE REGIONI E COMUNI NELLA DETERMINAZIONE DEI VALORI SOGLIA

REGIONI


(Art 3, co.1, lett. d)



individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità territoriali, quali i «criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili»

COMUNI

(Art 8, co.6)



potestà regolamentare al fine di «assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici»

RAPPORTO COMPETENZE STATO – REGIONE

NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1. Corte Cost. n. 307/2003

Corte Cost. n. 331/2003

Corte Cost. n. 336/2005

2. Corte Cost. n. 303/2007

le Regioni non possono:

- incidere sui limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dallo Stato, neanche in melius;
- Impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti.

le Regioni non possono arrecare pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica.

RAPPORTO COMPETENZE STATO – COMUNI

NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

1. I Comuni non possono utilizzare gli strumenti di natura urbanistico-edilizia per introdurre limiti di esposizione più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato.

Corte Cost. n. 307/2003; Cons. Stato n. 2073/2017; n. 5673/2007; n. 3332/2006; TAR Veneto, II, n. 3639/2005; TAR Milano, II, n. 1113/2005.

2. I Comuni possono farsi promotori di regole ragionevoli, motivate, adeguatamente istruite, poste a presidio del particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, a condizione che tali limiti siano compatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale.

Corte Cost. n. 331/2003; n. 307/2003; Cons. Stato, n. 2073/2017; 3891/2017; 306/2015; 3085/2015; 1955/2014.

Esemplificazioni

I regolamenti comunali non possono:

- Imporre l'osservanza di determinate distanze da edifici preesistenti (TAR Bologna, II, n. 1053/2016)
- Imporre limiti di esposizione diversi da quelli statali (Cons. Stato n. 2073/2017; n. 1955/2014)
- Imporre divieti generalizzati di localizzazione degli impianti (Cons. Stato n. 2073/2017; n. 1955/2014; n. 2371/2010; TAR Salerno, n. 2067/2016; Toscana n. 751/2012; Bari, n. 241/2011).

I regolamenti comunali possono:

- Prevedere disposizioni poste a tutela di siti sensibili se comunque consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa (Cons. Stato n. 3085/2015).

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

INFRASTRUTTURE
PER IMPIANTI
RADIOELETTRICI*



sono autorizzate dal
Comune mediante il
procedimento ex art. 87
D.Lgs. n. 259/2003



Procedimento
speciale, in cui si
concentrano le
richieste istruttorie e
la decisione è
assunta in
conferenza di servizi
e opera il silenzio-
assenso



E' necessario il permesso di costruire?

1. Orientamento consolidato: no (Cons. Stato n. 340/2017; 98/2011; 8394/2009; TAR Catania n. 2462/2016; TAR Marche n. 953/2014)
2. Altro orientamento: si (Cons. Stato, III, n. 2200/2017; n. 7566/2009).

*Torri/tralicci/impianti radio-trasmittenti/ripetitori di servizi di comunicazione elettronica/stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica mobile GSM/UMTS (superiore a 20 Watt/antenna. Se uguale o inferiore: SCIA)

Può essere
esercitato il potere
di autotutela?

Si : TAR Parma, n.
60/2012; Cons.
Stato, sez. VI, n.
355/2009.